

632.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Progetti di legge S. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2598-3060 (approvati in un testo unificato dal Senato) n. 6249 ed abbinata proposte di legge nn. 658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326</b> .....	9
Missioni vevoli nella seduta del 1° dicembre 1999 .....	3	(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	9, 11
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3	<b>Proposta di modificazione degli articoli 13, 14, 135-bis, 153-bis e 154 del regolamento (doc. II, n. 36 e allegato)</b> .....	26
Corte costituzionale (Trasmissione di atti) ..	4	(Sezione 1 — Nuovo testo riformulato dalla Giunta) .....	26
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	4	(Sezione 2 — Proposte interamente sostitutive) .....	27
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	30
<b>Proposte di legge nn. 1551/B-3651-4129-4293</b> .....	5	(Sezione 1 — Modifiche alla disciplina e al finanziamento dei lavori socialmente utili) .	30
(Sezione 1 — Articolo unico, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	5, 6	(Sezione 2 — Interferenze della malavita albanese nella gestione del campo profughi di Valona) .....	30
(Sezione 2 — Ordine del giorno) .....	7		
<b>Progetti di legge nn. 1238-2321-5078-5496</b> .	8		
(Sezione 1 — Articolo unico ed emendamento) .....	8		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Ruolo dei comuni e delle province nella gestione degli strumenti di programmazione e di sviluppo) .....	31	(Sezione 7 – Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno) .....	33
(Sezione 4 – Interventi del Governo per contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi) .....	31	(Sezione 8 – Presunte irregolarità in relazione ad indagini svolte dalla procura di Palermo) .....	33
(Sezione 5 – Scelte del Governo circa la determinazione di specifiche voci di spesa nella legge finanziaria) .....	32	<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	34
(Sezione 6 – Iniziative del Governo a seguito di notizie di stampa relative all'impunità degli autori di stragi naziste durante la seconda guerra mondiale) .....	32	(Sezione 1 – Apertura al pubblico della biblioteca del conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli) .....	34
		(Sezione 2 – Sanatoria per l'iscrizione di studenti universitari non ammessi a facoltà a « numero chiuso ») .....	35

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli  
nella seduta del 1° dicembre 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bergamo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pezzoni, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rasi, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bergamo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pezzoni, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rasi, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 30 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RUFFINO: « Tutela del patrimonio storico e culturale della prima guerra mondiale » (6604);

ANGHINONI: « Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici » (6605);

BRUGGER ed altri: « Modifiche all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani » (6606).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 30 novembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4236-bis. — « Disposizioni in materia di servizi postali » (*approvato, a seguito di stralcio, dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (6603).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente:

LOSURDO ed altri: « Disciplina dell'attività agrituristica » (6537) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previ-*

denziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ROSSIELLO ed altri: « Norme in materia di esercizio delle attività agrituristiche » (6542) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ALOI ed altri: « Norme in favore dell'agriturismo » (6567) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Annunzio della trasmissione di atti dalla Corte costituzionale.**

Nel mese di novembre 1999 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 dicembre 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: GASPERONI ED ALTRI: MODIFICHE  
ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (APPROVATA DALLA CA-  
MERA E MODIFICATA DAL SENATO) (1551-B) ED ABBINATE  
PROPOSTE DI LEGGE (3651-4129-4293)**

**(A.C. 1551 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)*, le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »; e le parole: « l'uso o il trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione »;

*b)* alla lettera *b)*, le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »;

*c)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)* »;

*d)* alla lettera *d)*, le parole: « , per lo stesso fatto, » e le parole: « o con sentenza di primo grado, confermata in appello, » sono soppresse;

*e)* la lettera *e)* è abrogata;

*f)* alla lettera *f)*, le parole: « , anche se con provvedimento non definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento definitivo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

3. La disposizione del comma *1-bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma *4-bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *4-bis.* Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a)* coloro che hanno riportato una condanna non defini-

tiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, sostituire le parole:* in punto di responsabilità *con le seguenti:* da parte dell'imputato.

1. 4. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

*Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole:* per gli effetti della ineleggibilità per i procedimenti in corso nei quali sia stata dichiarata la sospensione o la decadenza con sentenza anche non definitiva da una delle cariche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, si applicano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

1. 9. Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Per gli effetti dell'ineleggibilità per i procedimenti in corso, qualora sia stata dichiarata la decadenza da una delle cariche di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, con sentenza anche non definitiva, si applicano le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 11. Anedda, Armaroli, Nuccio Carrara.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. La disposizione del comma 4-*septies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica nei casi in cui sia stata inflitta una pena non inferiore ai due anni di reclusione.

1. 12. Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

« ART. 2. (*Durata dei mandati elettivi del sindaco*) - 1. Al fine del calcolo della durata del mandato di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 120, la data iniziale è quella della proclamazione degli eletti, mentre la data finale è quella del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio medesimo ».

1. 01. Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

**(A.C. 1551-B — sezione 2)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

valutato il contenuto della proposta di legge n. 1551-B;

considerato che:

vengono disciplinate cause di illeggibilità per amministratori locali;

è attualmente irrisolto il problema dell'individuazione corretta dei termini

previsti dal comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 120 del 1999 ai fini della terza candidatura consecutiva dei sindaci;

impegna il Governo

a emanare una circolare interpretativa che chiarisca, al fine del computo dei termini in premessa citati, come termine iniziale la data di proclamazione degli eletti e come termine finale la data di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale.

**9/1551-B/1.** Luciano Dussin, Stucchi.

*PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI; MAZZOCCHI ED ALTRI;  
PECORARO SCANIO; MANZIONE E VOLONTÈ: NORME  
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE VENDITE SOTTO-  
COSTO (1238-2321-5078-5496)*

*(A.C. 1238 - sezione 1)*

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

*(Disposizione generale).*

1. È vietata la vendita sottocosto di beni di consumo, nonché la relativa pubblicizzazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. La presente legge, al fine di tutelare i consumatori e garantire l'equilibrio tra le varie forme distributive, disciplina il fenomeno delle vendite sottocosto e regola alcuni tipi di offerta commerciale e la relativa pubblicizzazione.

2. È vietata l'offerta in vendita di merci sottocosto nonché la relativa pubblicizzazione.

**1. 1.** Edo Rossi.

*PROGETTI DI LEGGE: S. 50-282-358-1181-1386-2793/TER-2598-3060: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO. NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (6249) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SBARBATI; MESSA ED ALTRI; TARDITI ED ALTRI; CICU ED ALTRI; ANGHINONI ED ALTRI; ALBANESE ED ALTRI; STORACE; CACCAVARI ED ALTRI; PIVETTI; ASCIERTO e GASPARRI; FRATTINI; MIGLIORI e DELMASTRO DELLE VEDOVE; TARDITI; CAROTTI; FRATTINI; RUSSO ED ALTRI; BASTIANONI ED ALTRI; GIOVANARDI (658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326)*

**(A.C. 6249 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

CAPO I.

NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO

ART. 1.

*(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri).*

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con

dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, concorso al servizio di mobilitazione;

b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali;

c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare

mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche a regime;

4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;

5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 126.** Tassone

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della di-

fesa, di concerto con il Ministro dell'interno, tra i generali di corpo d'armata dell'Esercito ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

2. La nomina del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri comporta:

a) la promozione al grado superiore di generale di corpo d'armata, in extraorganico;

b) l'elevazione del limite di età a sessantacinque anni, a modifica di quello previsto all'articolo 4 della legge 10 maggio 1943, n. 463.

3. Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310, relativo alla modifica della tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio esercito, è abrogato.

#### Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali,

**\*1. 62.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali,

**\*1. 113.** Parenti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* è delegato con le seguenti: viene delegato.

**1. 1.** Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 1, dopo le parole:* della presente legge, aggiungere le seguenti: previa

acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari,

**1. 63.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni,

**1. 2.** Ascierio.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante Generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

**1. 61.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante Generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25, *con le seguenti:* ad esclusione delle attribuzioni del Comandante generale e dei requisiti richiesti per la sua nomina.

**1. 64.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire la parola:* attribuzioni *con la seguente:* competenze.

**1. 3.** Antonio Rizzo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

**1. 65.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* in conformità *con le seguenti:* in linea.

**1. 4.** Cola, Ascierio, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine previsto per l'esercizio della presente delega non è rinnovabile.

**1. 66.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* Nell'esercizio *con le seguenti:* Nell'attuazione.

**1. 5.** Gasparri, Ascierio, Cola, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, alinea, sostituire la parola:* Ministro *con la seguente:* Ministero.

**1. 114.** Parenti.

*Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola:* Ministro *con la seguente:* Ministero.

**\*1. 140.** Boato.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole:* e sotto la *con le seguenti:* esclusive e sotto la esclusiva.

**1. 115.** Parenti.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* ai sensi del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* nonché la dipendenza funzionale dai Ministri competenti per ciò che attiene le attività specializzate,

**1. 7.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) mantenimento dell'Arma dei Carabinieri nei ruoli dell'Esercito italiano come

parte integrante dello stesso, con dipendenza del Comandante generale per ciò che compete le funzioni di polizia militare dal Capo di stato maggiore della difesa e per le funzioni di pubblica sicurezza dal Ministro dell'Interno.

**1. 111.** Nardini.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole da:* collocazione autonoma *fino a* per l'assolvimento *con le seguenti:* subordinazione dell'Arma dei Carabinieri al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in vista dell'assolvimento.

**1. 68.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole da:* collocazione *fino a* Ministero della difesa, *con le seguenti:* trasformazione dell'Arma dei carabinieri in Forza armata.

**1. 8.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole:* collocazione autonoma dell'Arma dei Carabinieri con rango di Forza Armata *con le seguenti:* l'Arma dei Carabinieri è Forza Armata.

**1. 9.** Ascierio.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole da:* , con rango di Forza armata *fino alla fine della lettera con le seguenti:* nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, in conformità alle disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, ai fini dell'adempimento dei seguenti compiti civili e militari:

**1. 116.** Parenti.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sopprimere le parole:* con rango di.

**1. 131.** Tassone.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole:* nell'ambito *con le seguenti:* all'interno.

**1. 10.** Mitolo, Ascierio, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire la parola:* coerenti *con la seguente:* compatibili.

**1. 11.** Zaccheo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire la parola:* coerenti *con la seguente:* conciliabili.

**1. 12.** Gnaga, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola:* compiti *aggiungere le seguenti:* civili e.

**1. 117.** Parenti.

*Al comma 2, lettera a), all'alinea, sopprimere la parola:* militari.

**1. 141.** Boato.

*Al comma 2, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo che il Capo di Stato maggiore della Forza Armata Carabinieri sia scelto fra i generali di corpo d'armata all'interno della stessa forza.

**1. 127.** Tassone.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).*

**1. 73.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: della Patria con le seguenti: del territorio nazionale.*

**1. 74.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: della collettività nazionale con le seguenti: delle singole collettività nazionali.*

**1. 75.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**1. 76.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:*

2) concorso alle operazioni di presidio del territorio affidate alle Forze armate e finalizzate al contrasto della criminalità organizzata;

2-bis) partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace e soccorso umanitario all'estero;

**1. 77.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: alle operazioni con le seguenti: agli interventi.*

**1. 13.** Armaroli, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: in Italia e.*

**1. 78.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 2) sostituire le parole: della pianificazione d'impiego con le seguenti: della programmazione degli interventi.*

**1. 79.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**1. 80.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la parola: partecipazione aggiungere le seguenti: attiva o di supporto.*

**1. 82.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: di polizia militare aggiungere le seguenti: e civile.*

**1. 83.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la parola: ricostituzione, aggiungere la seguente: temporanea.*

**1. 84.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace.*

**1. 85.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace con le seguenti: sia nelle aree dove operi un contingente delle Forze armate italiane sia come contributo a missioni*

internazionali di edificazione della pace alle quali non partecipino unità dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare italiana.

**1. 86.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**1. 87.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: ai sensi dei con le seguenti: in conformità ai.*

**1. 14.** Fragalà, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).*

**1. 88.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 5), sopprimere le parole: ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero.*

**1. 81.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera a), numero 6), sopprimere le parole: vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza.*

**1. 89.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) trasferimento di attribuzioni funzionali e responsabilità dirette nel settore tecnico-operativo al Vice Comandante, lasciando in capo al Comandante generale la potestà di emanare direttive generali sul funzionamento e sull'attività dell'Arma dei*

carabinieri, nonché di tenere rapporti con gli organi centrali dell'amministrazione statale.

**1. 15.** Antonio Rizzo, Gasparri.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) in relazione alla carica di comandante dell'Arma dei Carabinieri, statuizione dell'impossibilità di accedere all'incarico per gli ufficiali preposti alla direzione del SISMI, del SISDE o al Segretariato Generale del CESIS nei cinque anni precedenti.*

**1. 69.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) in relazione alla carica di comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, statuizione dell'impossibilità di accedere all'incarico per gli ufficiali preposti alla direzione del SISMI o del SISDE nei cinque anni precedenti;*

**1. 70.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) in relazione alla carica di comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, statuizione dell'impossibilità di accedere all'incarico per gli ufficiali preposti alla direzione del SISMI nei cinque anni precedenti;*

**1. 71.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) in relazione alla carica di comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, statuizione dell'impossibilità di accedere all'incarico per gli ufficiali preposti alla direzione del SISDE nei cinque anni precedenti;*

**1. 72.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno e, limitatamente al territorio di propria competenza, dal Presidente della Giunta regionale per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**1. 67.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* riconoscimento al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri delle funzioni e prerogative attribuite dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ai Capi di stato maggiore di Forza armata;

**1. 16.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* previsione della nomina del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri tra i generali di corpo d'armata.

**1. 17.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**1. 90.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: realizzazione, con la seguente: organizzazione.*

**1. 18.** Menia, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: realizzazione, con la seguente: predisposizione.*

**1. 19.** Nania, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Lembo.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: realizzazione, con la seguente: ideazione.*

**1. 20.** Migliori, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: realizzazione, con la seguente: attuazione.*

**1. 21.** Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: realizzazione, con la seguente: affermazione.*

**1. 22.** Ascierio, Anedda, Armaroli, Fragalà, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: realizzazione, con la seguente: effettuazione.*

**1. 23.** Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Ascierio, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: della funzione di comando e controllo, mediante definizione.*

**1. 91.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: controllo, aggiungere le seguenti: anche per consentire all'Arma dei Carabinieri di adempiere a missioni eventualmente richieste dagli esecutivi regionali,*

**1. 92.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari.*

**1. 200.** Le Commissioni.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**1. 93.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: revisione delle norme aggiungere le seguenti: e delle prassi.*

**1. 94.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: avanzamento degli ufficiali, aggiungere le seguenti: e dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;*

**1. 24.** Ascierio, Gasparri.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).*

**1. 95.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire la parola: armonizzare con la seguente: coordinare.*

**1. 25.** Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) prevedere per i ruoli direttivi e dirigenti progressioni di carriera analoghe alla Polizia di Stato, al fine di conseguire omogeneità di disciplina di avanzamento;

**1. 26.** Ascierio.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).*

**1. 96.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, sostituire la parola: riordinare con la seguente: riorganizzare.*

**1. 27.** Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Ascierio, Cola, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, sostituire la parola: riordinare con la seguente: coordinare.*

**1. 28.** Cola, Ascierio, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, sostituire la parola: riordinare con la seguente: ristabilire.*

**1. 29.** Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, dopo le parole: in relazione alle aggiungere la seguente: reali.*

**1. 97.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c) numero 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.*

**1. 30.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2, primo periodo, dopo le parole: consistenze organiche aggiungere le seguenti: e di quelle di altri ruoli, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

**1. 31.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zacheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, dopo le parole: consistenze organiche aggiungere le seguenti: e quelle degli altri ruoli.*

**1. 128.** Tassone.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: , l'eventuale soppressione fino a, secondo periodo: per ciascuno dei ruoli, con le seguenti: . Tale revisione potrà riguardare anche*

**1. 98.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, dopo le parole: istituzione di nuovi ruoli e specialità aggiungere le seguenti: prevedendo l'inserimento del personale apicale del grado del ruolo ispettori la cui consistenza organica dovrà essere non meno di 2000 unità.*

**1. 33.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2, primo periodo, dopo le parole: istituzione di nuovi ruoli e specialità aggiungere le seguenti: con rigorose modalità di accesso.*

**1. 32.** Cola, Gasparri, Ascierito, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

*Al comma 2, lettera c), numero 2, primo periodo, sostituire le parole: tecnico-logistiche con le seguenti: investigative, addestrative, tecniche, logistiche e amministrative.*

**1. 34.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: potrà riguardare anche con la seguente: riguarderà.*

**1. 35.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo la parola: requisiti aggiungere la seguente: personali.*

**1. 99.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: e di avanzamento fino alla fine del numero.*

**1. 100.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: per i Generali di corpo d'armata e di divisione aggiungere le seguenti: così come per l'Esercito.*

**1. 130.** Tassone.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: del relativo decreto legislativo con le seguenti: della presente legge.*

**1. 112.** Gatto.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché , solo se necessario fino a: dotazioni organiche complessive.*

**1. 119.** Parenti.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: , solo se necessario per la funzionalità del servizio,*

**1. 36.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: solo se necessario con le seguenti: in quanto necessario.*

**1. 125.** Parenti.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: restanti gradi aggiungere le seguenti: assicurando la copertura delle spese mediante stanziamenti in legge di Bilancio dello Stato nell'esercizio 2000-2001.*

**1. 37.** Ascierio.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: assicurando comunque fino a: dotazioni organiche complessive.*

**\*1. 120.** Parenti.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: assicurando comunque fino a: dotazioni organiche complessive.*

**\*1. 123.** Frattini.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: assi-*

*curando comunque l'invarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;*

**\*1. 38.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: del Comandante generale.*

**1. 129.** Tassone.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: del Comandante generale aggiungere le seguenti: in carica.*

**1. 124.** Frattini

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

*2-bis) prevedere che il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sia nominato a scelta tra i Generali di Corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri;*

**1. 39.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).*

**\*1. 101.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).*

**\*1. 121.** Parenti.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire la parola: rivedere con la seguente: ristudiare.*

**1. 40.** Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire la parola: rivedere con la seguente: riorganizzare.*

- 1. 41.** Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire la parola: rivedere con la seguente: revisionare.*

- 1. 42.** Migliori, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale,*

- 1. 43.** Gasparri, Antonio Rizzo, Migliori, Ascierito, Menia.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: Forze Armate: aggiungere le seguenti: e proporzionale a quelle della Polizia di Stato.*

- 1. 44.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza della spesa anche a regime.*

- 1. 45.** Gasparri, Antonio Rizzo, Menia, Ascierito, Migliori.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).*

- 1. 102.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire la parola: rivedere con la seguente: ristudiare.*

- 1. 46.** Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania.

*Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire la parola: rivedere con la seguente: riorganizzare.*

- 1. 47.** Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire la parola: rivedere con la seguente: revisionare.*

- 1. 48.** Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 5).*

- 1. 103.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire la parola: prevedere con la seguente: stabilire.*

- 1. 49.** Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire la parola: prevedere con la seguente: disporre.*

- 1. 50.** Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Ascierito, Cola, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire la parola: prevedere con la seguente: predisporre.*

- 1. 51.** Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

*Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire la parola: prevedere con la seguente: statuire.*

- 1. 52.** Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Ascierio, Cola, Gasparri, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) elaborazione di un nuovo regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri.

- 1. 53.** Ascierio.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) prevedere l'istituzione di un Consiglio superiore dell'Arma dei carabinieri con funzioni analoghe alle sezioni di Forza armata del Consiglio superiore delle Forze armate, del quale saranno chiamati a far parte i generali di corpo d'armata ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri;

- 1. 55.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) prevedere l'istituzione di un Consiglio superiore dell'Arma dei carabinieri con funzioni analoghe alle sezione di Forza Armata del Consiglio superiore delle Forze armate, del quale saranno chiamati a far parte i Generali di Corpo d'armata ed i Generali di divisione dell'Arma dei carabinieri, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

- 1. 56.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) istituzione, quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, del Consiglio di generali di corpo d'armata e di divisione, denominato « Consiglio superiore dei generali dell'Arma dei carabinieri », presieduto dal Comandante generale e convocato dallo stesso di norma con cadenza mensile, con compiti di espressione di parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

- 1) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;
- 2) programmazione, pianificazione e bilancio;
- 3) impiego del personale;
- 4) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;
- 5) coordinamento e organizzazione.

- 1. 54.** Gasparri, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) previsione delle seguenti modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25:

1) all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, all'articolo 4, alinea, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole « Capi di Stato maggiore di forza armata » sono inserite le seguenti « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

2) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le

seguenti « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

3) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

4) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

**1. 60.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) revisione delle norme sul reclutamento della truppa, al fine di inserirvi la previsione delle quote riservate ai militari in ferma prolungata che siano cessati dal servizio ed abbiano fatto richiesta di transito nei ranghi dell'Arma dei Carabinieri.

**1. 104.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, sostituire la parola: sentite con le parole: dopo aver sentito.*

**1. 57.** Zaccheo, Gnaga, Anedda, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 3, dopo la parola: sentite aggiungere le seguenti: in prima istanza.*

**1. 106.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: rappresentanza del personale aggiungere le seguenti per gli aspetti di competenza: ed eventuali azioni propositive.*

**1. 107.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, sostituire la parola: trasmette con la seguente: invia.*

**1. 58.** Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 3, dopo le parole: per il parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.*

**1. 122.** Parenti.

*Al comma 3, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: nonché le Commissioni Bilancio e Programmazione e Finanze.*

**1. 108.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: si esprimono aggiungere le seguenti: con parere obbligatorio e vincolante.*

**1. 105.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, sostituire le parole: dalla assegnazione aggiungere le seguenti: dalla ricezione.*

**1. 109.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Qualora nelle more del termine di cui al comma 1 del presente articolo venissero approvate modifiche alla Costituzione, la delega di cui al medesimo comma s'intenderà revocata, salvo diverso parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle predette modifiche.

**1. 110.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. All'articolo 6, comma 1, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è soppresso il secondo periodo.

**1. 59.** Gasparri, Ascierio, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. È istituito, quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Consiglio dei generali di divisione, denominato « Consiglio superiore dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri ».

2. Il Consiglio superiore, composto dai generali di divisione in ruolo, è presieduto dal vice comandante generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal comandante generale al fine di esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

a) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;

b) programmazione, pianificazione e bilancio;

c) impiego del personale;

d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;

e) coordinamento e organizzazione.

3. Il Comandante generale, di propria iniziativa o su rappresentanza del Capo di stato maggiore, ammesso alle sessioni del Consiglio superiore con funzioni di segretario, o degli altri generali può sottoporre al Consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse.

**1. 04.** Gasparri.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Sono istituite la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri.

2. La commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, dal direttore del

personale ufficiali dello stato maggiore dell'Esercito, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, con funzioni di presidente, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri nominati dal Ministro della difesa, su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza dei membri, con la presenza di almeno due terzi dei componenti le commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali, nonché i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento.

**1. 05.** Gasparri.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, recante il nuovo regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, sostitutivo di quello approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo moduli di dipendenza coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio

1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate;

2) concorso nelle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione di impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è altresì delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche a disposizioni vigenti, al fine di conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella da definire con gli emanandi decreti legislativi.

5. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli

schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

**1. 06. Gasparri.**

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25). — 1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3

1) al comma 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « , il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma »;

2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma »;

b) all'articolo 4:

1) all'alea, dopo le parole: « Capi di Stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « alle rispettive Forze armate » sono aggiunte le seguenti: « e all'Arma dei carabinieri »;

3) alla lettera b), dopo le parole: « delle rispettive Forze armate » sono aggiunte le seguenti: « e dell'Arma dei carabinieri »;

c) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede. »;

2) al comma 2, dopo le parole: « per i Capi di Stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « , per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.

**1. 07.** Le Commissioni.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, numero 25). - 1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, commi 2, 3, e 4, all'articolo 4, alinea, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti: « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

c) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 1.

**1. 03.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, numero 25). - 1. Alla legge 18

febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, commi 2, 3, e 4, all'articolo 4, alinea, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti: « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

c) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

**1. 01.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART.-bis. - 1. Il personale dei Nuclei dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso i Ministeri o presso altri organi istituzionali dello Stato dipendono gerarchicamente dall'Arma dei Carabinieri. I Ministri competenti, alle cui dipendenze funzionali sono assegnati i Nuclei dell'Arma dei Carabinieri, provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione dei decreti in conformità al presente articolo.

2. L'articolo 9-bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

« ART. 9-bis. - 1. Il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente e gerarchicamente, dal comandante del comando carabinieri ispettorato del lavoro ».

**1. 02.** Landolfi.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 14, 135-BIS, 153-BIS e 154 DEL REGOLAMENTO: MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI; AMPLIAMENTO DEI POTERI E DELLE FACOLTÀ CONFERITE ALLE COMPONENTI POLITICHE DEL GRUPPO MISTO; DISPOSIZIONI TRANSITORIE (DOC. II, N. 36 E ALLEGATO)**

**(Doc. II, n. 36 - sezione 1)**

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1999 SULLA BASE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 19 E 20 OTTOBRE 1999

ART. 13.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengono almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali

deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei membri di tale Gruppo che non appartengono alle suddette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente.

ART. 14.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di trenta deputati.

*Il comma 2 è abrogato.*

ART. 135-bis.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a ri-

sposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse componenti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.

ART. 153-*bis*.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

2. Le modificazioni agli articoli 13, comma 2, 14, comma 1, e 135-*bis*, comma 2, approvate dalla Camera nella seduta del ..... entrano in vigore il primo giorno della XIV legislatura.

ART. 154.

*Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

8. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché rappresentino un partito o movimento politico organizzato.

9. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di un unico Gruppo delle minoranze linguistiche, purché ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che di tali minoranze siano espressione, nelle zone in cui esse sono tutelate. Qualora venga costituito il Gruppo delle minoranze linguistiche, e per tutta la durata della sua esistenza, è sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 5, terzo periodo.

**(Doc. II, n. 36 - sezione 2)**

**PROPOSTE INTERAMENTE SOSTITUTIVE DEL TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

**Proposta n. 1.**

ART. 13.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei membri di tale Gruppo che non appartengono alle suddette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente.

ART. 14.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di trenta deputati.

*Il comma 2 è abrogato.*

ART. 135-*bis*.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a risposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse componenti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.

ART. 153-*bis*.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

2. Le modificazioni agli articoli 13, comma 2, 14, comma 1, e 135-*bis*, comma 2, approvate dalla Camera nella seduta del ... entrano in vigore il primo giorno della XIV legislatura.

## ART. 154.

*Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

8. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché rappresentino un partito o movimento politico organizzato che nelle circoscrizioni appartenenti al territorio nazionale abbia presentato

liste di candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e abbia conseguito almeno un seggio.

9. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di un unico Gruppo delle minoranze linguistiche, purché ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che di tali minoranze siano espressione, nelle zone in cui esse sono tutelate. Qualora venga costituito il Gruppo delle minoranze linguistiche, e per tutta la durata della sua esistenza, è sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 5, terzo periodo.

Liotta, Giordano, Manzione, Folini, Acierno, Angeloni, Baccini, Boghetta, Bonato, D'Alia, Di Nardo, Fronzuti, Galati, Giovanardi, Lucchese, Malentacchi, Mantovani, Miraglia Del Giudice, Nardini, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Vendola.

**Proposta n. 2.**

## ART. 13.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la

deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei membri di tale Gruppo che non appartengono alle suddette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente.

## ART. 14.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di trenta deputati.

*Il comma 2 è abrogato.*

## ART. 135-bis.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a risposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse compo-

nenti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.

## ART. 153-bis.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

2. La modificazione all'articolo 14, comma 1, approvata dalla Camera nella seduta del ... entra in vigore il primo giorno della XIV legislatura.

## ART. 154.

*Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

8. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché rappresentino un partito o movimento politico organizzato e si siano già costituiti all'inizio della legislatura.

9. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di un unico Gruppo delle minoranze linguistiche, purché ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che di tali minoranze siano espressione, nelle zone in cui esse sono tutelate. Qualora venga costituito il Gruppo delle minoranze linguistiche, e per tutta la durata della sua esistenza, è sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 5, terzo periodo.

Pagliarini.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA****(Sezione 1 – Modifiche alla disciplina e al finanziamento dei lavori socialmente utili)**

MICHIELON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i lavori socialmente utili per l'area napoletana hanno inizio nel 1984, con la legge n. 618 del 1984, per l'occupazione di circa 4.000 ex detenuti, e sono affidati a cooperative di lavoratori in cerca di occupazione operanti in convenzione con Napoli e provincia;

attualmente le cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili sono 33 con 2.973 soci e, dal primo intervento ad oggi, la spesa è stata pari a lire 1.601,5 miliardi (stanziamenti in finanziaria 2000 inclusi);

un nuovo stanziamento di lire 136,5 miliardi per la prosecuzione di lavori socialmente utili per Napoli e provincia è previsto alla tabella D della legge finanziaria 2000;

già lo scorso anno, in occasione della discussione della finanziaria 1999, con un emendamento del Governo al collegato approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, era stato disposto un ulteriore contributo di 30 miliardi per la prosecuzione dei lavori socialmente utili per l'anno 1998 nell'area napoletana (articolo 31, comma 8, legge n. 449 del 1998), tanto è che si era pensato ad un regalo di Natale alla città da parte del sindaco Bassolino, all'epoca Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

sarebbe più apprezzabile se il Governo, con il nuovo millennio, ponesse fine

una volta per tutte agli stanziamenti per lavori socialmente utili e, quantomeno, prevedesse che l'onere derivante dall'attuazione di ulteriori proroghe dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità sia a carico degli enti locali, considerato che l'intervento statale per l'area napoletana finalizzato al finanziamento di lavori socialmente utili si protrae dal lontano 1984 e, stando alle notizie di stampa sopra riportate, al comune di Napoli non sembrano mancare i soldi;

se non ritenga che l'intera disciplina dei lavori socialmente utili debba essere completamente ridisegnata, prevedendo che l'onere per la realizzazione degli interventi sia imputato agli enti locali e non gravi sul bilancio statale, realizzando in tal modo un rilevantisimo trasferimento delle risorse dalle regioni del nord a favore del sud, secondo un'impostazione centralista che risulta incompatibile con qualsiasi prospettiva di riforma federalista dello Stato. (3-04723)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 2 – Interferenze della malavita albanese nella gestione del campo profughi di Valona)**

MARENCO, ARMAROLI e CARLO PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la stampa di questi giorni ha riproposto immagini e commenti immagini e commenti sconvolgenti di molti aspetti taciuti sull'operazione « Arcobaleno », che penalizzano ulteriormente l'immagine dell'Italia nel mondo;

la magistratura barese ha contestualmente iscritto nel registro degli indagati quattro responsabili della suddetta operazione;

in particolare il *Corriere della Sera* del 29 novembre 1999 ha riportato un'intervista al cuoco albanese Vladimiro Duro, autore del video sull'assalto ai *containers* del campo di Valona;

il signor Duro ha in pratica raccontato come il campo della nostra Protezione civile fosse gestito dal *clan* del bandito albanese Rami Isufi, che, addirittura, aveva imposto come interpreti i propri nipoti di 13-14 anni, che in realtà facevano gli informatori per lui;

Vladimiro Duro ha dichiarato, tra l'altro testualmente; « ... Rami entrava nel campo quando voleva, aveva la ricetrasmittente, come la Protezione civile. Rami gestiva tutto, comprese le ragazze. Suo fratello, i suoi amici venivano e guardavano: "Questa è bella, è davvero carina". Sceglievano le ragazze e le portavano via. Nel campo lo sapevano tutti. E uno dei fratelli di Rami preparava i viaggi in Italia sui suoi scafi. C'erano dei profughi che avevano dei soldi nascosti, lui se li faceva dare e organizzava la traversata »;

Rami, secondo quanto ha affermato Vladimiro Duro, sarebbe stato amico del dottor Luciano Tenaglia, responsabile della Protezione civile di Valona, che mangiava con lui e dormiva in un albergo di sua proprietà, l'hotel Bologna —;

quali iniziative il Governo intenda urgentemente intraprendere per l'individuazione delle responsabilità e perché emerga finalmente la verità su tutta la vicenda. (3-04724)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 3 – Ruolo dei comuni e delle province nella gestione degli strumenti di programmazione e di sviluppo)**

DI CAPUA, SICA, TESTA, CAMBURSANO, PISCITELLO, ALBANESE e

MAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

Sviluppo Italia è stato oggetto di recenti valutazioni da parte del Governo e di adozioni di provvedimenti finalizzati al suo rilancio;

persiste l'esigenza di una rimodulazione degli strumenti di programmazione negoziata, sinora individuati, per fornire un più ampio accesso degli enti locali alla loro utilizzazione;

è in corso, dopo i provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione nel settore federale, un confronto politico ampio e articolato sui temi del federalismo e del decentramento istituzionale, e delle sussidiarietà, dal quale sembra emergere una tendenza ad un neocentralismo regionale —;

quali posizioni intenda assumere il Governo a tutela del ruolo dei comuni e delle province nella diretta gestione degli strumenti di programmazione e di sviluppo, ivi compresi la partecipazione ai nuovi modelli operativi che la fase di rilancio di Sviluppo Italia lascia prevedere. (3-04725)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 4 – Interventi del Governo per contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi)**

TARGETTI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il prezzo dei prodotti petroliferi in Italia è recentemente cresciuto in modo preoccupante;

questa dinamica è solo parzialmente spiegabile dalla debolezza dell'Euro e dell'aumento in dollari del greggio;

infatti la dinamica del prezzo alla pompa in Italia è stata recentemente superiore a quella degli altri paesi europei;

il livello del prezzo di produzione dei prodotti petroliferi nel nostro Paese è molto maggiore di quello che si registra in altri paesi europei;

questa struttura e questa dinamica relativa dei prezzi è sintomatica di un maggiore grado di monopolio dell'industria petrolifera italiana;

l'aumento del prezzo di produzione ha assorbito il beneficio fiscale rappresentato dalla recente riduzione di 30 lire delle imposte;

questa sostenuta dinamica del prezzo dei carburanti rischia di compromettere la possibilità di pieno utilizzo della *carbon tax* e di ottenere i benefici ad essa connessi sul costo del lavoro;

l'aumento dei prezzi petroliferi determinano effetti indesiderati sull'inflazione e sulla riduzione del potere di acquisto dei cittadini —:

quali azioni il Governo intenda compiere per temperare la dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi attraverso un'azione sulle compagnie e/o un'azione di riaggiustamento del carico fiscale.

(3-04726)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 5 — Scelte del Governo circa la determinazione di specifiche voci di spesa nella legge finanziaria)**

VALPIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

un emendamento presentato dal Governo all'articolo 45 della finanziaria recita testualmente: « Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è autorizzata la spesa di 200 miliardi per l'anno 2000 » (realizzazione del caccia strategico « europeo ») mentre contemporaneamente viene proposta una si-

gnificativa modifica alla Tabella D con una variazione in diminuzione di 200 miliardi destinati all'edilizia sanitaria pubblica —:

ci si deve domandare se la scelta di ridurre la spesa sanitaria a favore di un aereo da combattimento, difficilmente accettabile sul piano etico, sia da attribuire alla previsione di nuovi interventi bellici o di un netto miglioramento della salute della popolazione;

quali siano gli intendimenti del Governo in materia. (3-04727)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 6 — Iniziative del Governo a seguito di notizie di stampa relative all'impunità degli autori di stragi naziste durante la seconda guerra mondiale)**

MICHELANGELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono di questi giorni notizie di stampa relative a gravissime omertà da parte di autorità alleate e procure militari italiane nei confronti di criminali nazisti che commisero efferate stragi, come Sant'Anna di Stazzema dove vennero trucidati 560 civili, in gran parte donne, vecchi e bambini, per la quale nessun responsabile è stato mai perseguito e condannato;

sono uscite dagli archivi, miracolosamente ritrovati, alcune migliaia di *dossier*, da cui si ricavano le prove di come gli alleati coprirono gli autori dei crimini nazisti rientrati impunemente in Germania;

la procura generale militare è di fatto sotto accusa per la gestione di questi *dossier*, prima « imboscata » e poi nel 1960 archiviati a migliaia, mentre ancora oggi si leva forte il grido di dolore delle famiglie delle vittime che chiedono giustizia;

i crimini contro l'umanità, come quelli compiuti dai nazisti e dai fascisti

loro complici, non possono, né potranno mai essere archiviati —:

cosa ha fatto e intenda fare il Governo a fronte di questi *dossier*, delle archiviazioni, della ricerca della verità, per rendere finalmente giustizia al popolo italiano e alle sue vittime innocenti, travolte dalla barbarie nazifascista, in un momento particolare della vita del nazionale in cui altri *dossier* assurgono strumentalmente a ruolo primario rispetto ad una vicenda così tragica e indegna e mentre si compiono ancora oggi attentati contro i simboli della Resistenza al nazi-fascismo, come al museo della liberazione in via Tasso a Roma.

(3-04728)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 7 — Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno)**

PALMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i temi del riequilibrio socio economico nord-sud sono parte integrante del programma del Governo;

nel Dpef e ancor più nella manovra economico finanziaria per il 2000, il Governo ha messo al centro della propria iniziativa la « missione mezzogiorno »;

in questo periodo si alternano dati all'apparenza contraddittori che se da una parte ci informano sul forte aumento di nuove imprese nel Mezzogiorno (trentamila tra giugno e settembre secondo i dati Unioncamere) allo stesso tempo forniscono notizie preoccupanti sul versante occupazione, in particolare giovanile —:

quali siano i propositi per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e quali risultati siano stati conseguiti finora dal Governo.

(3-04729)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 8 — Presunte irregolarità in relazione ad indagini svolte dalla procura di Palermo)**

MANCUSO e SAPONARA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia di stampa *Il Velino* del 26 ottobre 1999, con il titolo « Scarpinato e la casa venduta » ha reso noto il seguente fatto: « ...Nel mirino degli investigatori c'è la vendita, fatta il 30 agosto del 1996, di un immobile a Sciacca e del quale Scarpinato [Roberto, sostituto nella procura di Palermo] era comproprietario con la sorella Lidia Maria Giulia e altri parenti. La casa fu venduta per 690 milioni a una società, la Cesa, di cui è socia accomandataria gerente la signora Rosaria Di Grado. La signora Di Grado è la moglie di Salvatore Fauci, uno dei maggiori imprenditori siciliani specializzato nella produzione di laterizi. L'imprenditore, nel 1992, fu indagato dalla procura della Repubblica di Palermo assieme a decine di altri imprenditori in seguito al dossier De Donno sui rapporti tra mafia, politica e appalti. Nel 1992, comunque, la posizione di Fauci fu archiviata con decisione firmata dall'allora procuratore della Repubblica Pietro Giamanco, dall'aggiunto Guido Lo Forte e da, appunto, Roberto Scarpinato... »;

il fatto di cui sopra non risulta finora in alcun modo smentito e, nella parte riguardante i menzionati magistrati, appare di notevole gravità sotto l'aspetto deontologico e funzionale —:

quali iniziative di propria competenza intenda promuovere nei confronti dei magistrati che, in questa vicenda, siano coinvolti o in prima persona o come titolari dei doveri di vigilanza e/o disciplinari, a tutt'oggi trascurati.

(3-04730)

(30 novembre 1999).

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 — Apertura al pubblico della biblioteca del conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli)*

**A) Interrogazioni:**

COLA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di alcune disposizioni ministeriali, l'accesso alla biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli sarebbe ufficialmente precluso agli studiosi esterni, quando, invece, secondo il regio decreto del 5 maggio 1918 tuttora vigente, la fruibilità delle biblioteche dei conservatori, come frequenza e come orario, deve intendersi pari ad ogni altra biblioteca statale;

verso la fine degli anni ottanta, inoltre, il bibliotecario di San Pietro a Majella, Francesco Melisi, avrebbe stabilito che la biblioteca del Conservatorio, dipendendo dal ministero della pubblica istruzione, era da considerarsi scolastica e quindi, frequentabile esclusivamente da docenti e da alunni interni al medesimo Conservatorio, ma, paradossalmente, l'ingresso alla stessa rimane loro precluso;

in seguito alla denuncia (pubblicata sul quotidiano *la Repubblica*, edizione dell'8 dicembre 1998) del presidente della « Associazione opera San Pietro a Majella », dottoressa Clara Falcone, il dottor Ferdinando Grossetti, nella sua qualità di titolare della cattedra di storia ed estetica musicale al Conservatorio di San Pietro a

Majella, ha precisato (*la Repubblica* del 15 dicembre 1998) che il 12 novembre 1998 dovendo egli consultare alcune riviste nella biblioteca del Conservatorio, si è visto sbarrare la strada dagli addetti alla biblioteca. Questi ultimi si sarebbero giustificati adducendo perentori ordini del direttore del Conservatorio, Roberto De Simone, secondo i quali la ricerca sarebbe stata consentita al personale interno solo nei giorni dispari, cioè quelli in cui era in servizio il bibliotecario;

secondo un accordo intercorso fra il ministero della pubblica istruzione e quello della difesa, ben 240 obiettori di coscienza sarebbero stati affidati a sostegno di istituzioni culturali, quali biblioteche specializzate ed istituti d'arte;

il Conservatorio di Milano, il 1° novembre 1998, ha chiesto ed ottenuto l'assegnazione di otto obiettori di coscienza, riuscendo così ad aprire la biblioteca dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 13 —:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, quali iniziative intendano assumere e quali provvedimenti intendano adottare per soddisfare la fondamentale esigenza dei docenti interni di poter consultare liberamente, tutti i giorni, la documentazione della biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella ricorrendo, come nel caso del Conservatorio di Milano, al servizio degli obiettori di coscienza;

quali siano le motivazioni reali che impediscono l'accesso e la consultazione

del patrimonio culturale di San Pietro a Majella agli studiosi esterni. (3-03380)

(3 febbraio 1999).

COLA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

rilevante è l'importanza culturale della storica biblioteca musicale di San Pietro a Maiella in Napoli, presso la quale sono custoditi circa cinquanta mila manoscritti musicali, in gran parte inediti;

la consultazione e lo studio di tali opere sono, di fatto, sottratti agli studiosi italiani e stranieri per le eccessive limitazioni all'accesso alla biblioteca;

tale limitazione si sostanzia nell'apertura della biblioteca per soli tre giorni a settimana, per quattro ore al giorno e per non più di cinque studiosi per volta;

l'impossibilità di ottenere in tempi brevi l'autorizzazione ha impedito, particolarmente agli studiosi stranieri, di consultare i preziosi manoscritti;

recentemente, è stato disposto lo stanziamento di una somma di 2 miliardi di lire in favore del Conservatorio di San Pietro a Maiella —:

se non si ritenga di intervenire affinché siano riviste le riferite ed incomprensibili limitazioni all'accesso della biblioteca;

se non sia il caso di utilizzare parte del finanziamento per rendere possibile l'apertura della biblioteca per l'intera settimana e per otto ore al giorno;

se, infine, per ovvie ragioni di trasparenza, non sia il caso di istituire, per la gestione del finanziamento assegnato, una commissione *ad hoc* composta da personalità di rilevanza nazionale. (3-04404)

(8 ottobre 1999).

**(Sezione 2 — Sanatoria per l'iscrizione di studenti universitari non ammessi a facoltà a « numero chiuso »)**

## **B) Interpellanza e interrogazioni**

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

nel mese di settembre 1998 si sono svolti presso tutte le sedi universitarie i *test* di ammissione ai corsi di laurea per i quali è stato istituito il cosiddetto « numero chiuso »;

a seguito di tali selezioni, i concorrenti esclusi hanno dovuto iscriversi ad altre facoltà rispetto a quelle previste, ovvero rinunciare agli studi;

la limitazione dell'accesso all'istruzione universitaria ha dato adito, sia oggi che in passato, a numerosi dubbi di legittimità che hanno determinato il ricorso degli studenti esclusi dagli esami di ammissione al corso universitario alla giustizia amministrativa, per vedere sancito il riconoscimento delle proprie ragioni;

in particolare al centro della contestazione è stata posta la nuova regolamentazione della materia che ha trovato il suo fondamento normativo nell'articolo 9, comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 117 (« legge Bassanini *bis* ») e più organicamente nel conseguente decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1998;

la sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990;

sia prima che dopo la pronuncia della Corte costituzionale, diversi Tar hanno emanato ordinanze di sospensiva in base alle quali i ricorrenti, pur non avendo

superato i *test* di ammissione si sono potuti iscrivere « con riserva » ai corsi universitari prescelti;

ciò ha creato una situazione di grave incertezza che è stata parzialmente risolta da una legge sanatoria che ha consolidato le iscrizioni con riserva anteriori al luglio 1997;

per gli studenti che hanno ottenuto la cosiddetta ammissione con riserva in data successiva al luglio 1997 potrebbe accadere che il Consiglio di Stato pronunci la revoca della sospensiva del Tar che ha determinato l'ammissione stessa;

un cospicuo numero di studenti si troverebbe a seguito di questa decisione ad aver speso inutilmente ingenti somme di denaro per l'acquisto di testi, per il pagamento delle tasse universitarie, nonché per l'acquisto di altro materiale occorrente per gli studi e vedrebbe inoltre vanificati gli studi finora compiuti;

la risposta fornita dal Ministro Zecchino, nella seduta del 7 aprile 1999 alle interrogazioni dei colleghi Palumbo e Barral non fornisce certezza alcuna sia sulla sorte di questi studenti sia sull'orientamento del Governo per risolvere in modo chiaro e definitivo la questione ed appare per questo assolutamente insoddisfacente —:

in quale modo si conti di dare una risposta sollecita, chiara ed univoca agli iscritti con riserva in data successiva al luglio 1997 salvaguardando gli studi da questi effettuati e le spese da questi sostenute, ed in che modo si intenda evitare per il futuro che si creino analoghe situazioni di incertezza per gli studenti e le loro famiglie.

(2-01758)

« D'Ippolito ».

(13 aprile 1999).

D'IPPOLITO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di settembre del 1998 si sono svolti presso tutte le sedi universitarie

i test di ammissione ai corsi di laurea per i quali è stato istituito il cosiddetto « numero chiuso »;

a seguito di tali selezioni, effettuate con il metodo delle « domande a risposta multipla », i concorrenti esclusi hanno dovuto iscriversi ad altra facoltà rispetto a quelle previste, ovvero rinunciare agli studi;

la limitazione dell'accesso all'istruzione universitaria ha dato adito, sia oggi che in passato, a numerosi dubbi di legittimità, oltre che di opportunità, che hanno determinato il ricorso degli studenti esclusi dagli esami di ammissione al corso universitario alla giustizia amministrativa per vedere sancito il riconoscimento delle proprie ragioni;

in particolare negli ultimi due anni, al centro della contestazione è stata posta la nuova regolamentazione della materia, che ha trovato il suo fondamento normativo nell'articolo 9, comma 4 della legge 341 del 19 novembre 1990, come modificato dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, articolo 17, comma 117 (legge Bassanini *bis*) e, più organicamente, nel conseguente decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1998;

sulla legittimità della legge richiamata, peraltro, si è anche pronunciata in data 27 novembre 1998, la Corte costituzionale (sentenza n. 383), che — nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 comma 4 legge n. 341 del 1990 — ha espresso dubbi circa l'ineguaglianza e la carenza della normativa esistente, anche in riferimento ai rapporti tra autonomia delle università e la normativa nazionale ed ha concluso con un invito al legislatore ad « un'organica sistemazione legislativa finora sempre mancata: una sistemazione chiara che — da un lato — prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale — dall'altro — trovino posto tutti gli elementi, che secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario »;

sia prima che dopo tale pronuncia della Corte costituzionale, alcuni tribunali, amministrativi regionali hanno emanato ordinanze di sospensiva in virtù delle quali i ricorrenti, benché non avessero superato i test di ammissione, si sono potuti iscrivere « con riserva » ai corsi universitari prescelti;

in particolare il Tar del Lazio ha fondato tali decisioni cautelari sulla circostanza che il Ministro competente, nel determinare il numero di posti disponibili in ciascun ateneo, non ha adeguatamente verificato, le effettive disponibilità e potenzialità didattiche e strumentali di ogni singola sede universitaria;

il Parlamento, fra ottobre e dicembre 1998, ha approvato nella competente commissione una legge in virtù della quale sono state « consolidate » le iscrizioni degli studenti che hanno presentato ricorso e si sono iscritti prima del luglio 1997;

tale sorta di « sanatoria », però, non è stata estesa agli studenti iscritti « con riserva » negli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999;

per gli studenti degli ultimi due anni, specialmente per coloro i quali hanno proposto ricorso nell'attuale anno accademico, la situazione appare quanto mai precaria, in considerazione del fatto che da qualche settimana, il Consiglio di Stato accoglie gli appelli proposti dall'Avvocatura dello Stato in nome e per conto del Ministro competente e degli atenei interessati, annullando le ordinanze di sospensione ammesse dai Tar in favore dei privati;

pertanto, appare gravissima la condizione di coloro i quali, dopo avere ottenuto la sospensiva dei Tar aditi, si siano poi iscritti presso le facoltà interessate, acquistando costosi libri di testo, frequentando le apposite lezioni e sostenendo — addirittura — esami; questi, infatti, corrono il rischio di vedere annullato tutto il lavoro sin qui svolto, con gravissimo pregiudizio, non solo economico, per loro e per le rispettive famiglie;

tale situazione appare ancor più grave in considerazione del fatto che i ragazzi corrono il concreto rischio di perdere, non per loro demerito, la possibilità di rinviare il servizio di leva per motivi di studio;

inoltre, se il Consiglio di Stato dovesse accogliere i ricorsi promossi dai vari atenei, il costo sociale sostenuto per lo studio dei predetti soggetti sarebbe evidentemente vanificato;

nel caso in cui le ordinanze di sospensiva del Tar dovessero essere annullate dal Consiglio di Stato, gli studenti, essendo oramai scaduti i termini, non potrebbero comunque iscriversi a nessun altro corso universitario e si vedrebbero costretti a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro con un anno di ritardo;

ad ogni modo, la grave incertezza determinatesi non può certo gravare sugli « inconsapevoli » studenti, i quali devono avere la sicurezza dell'effettivo esercizio del proprio diritto allo studio;

tale condizione di disagio e di incertezza sta creando notevole allarme tra gli studenti, i quali stanno organizzando una serie di manifestazioni che potrebbero turbare il corretto andamento delle lezioni;

inoltre, i rettori interessati dalla vicenda non sembrano attivarsi per alleviare il problema, rifiutandosi persino di incontrare le delegazioni degli studenti —

se non ritenga opportuno:

a) estendere la sanatoria in favore di coloro i quali hanno proposto il ricorso ai Tar anche per l'anno accademico 1998/1999;

b) in subordine, estendere la sanatoria solo in favore di coloro i quali hanno ottenuto la sospensiva dai Tar nell'anno accademico 1998/1999;

c) autorizzare i rettori degli atenei perché sia consentito agli studenti di seguire le lezioni e di sostenere gli esami sino

all'approvazione di una legge che estenda la sanatoria per gli studenti ricadenti nelle lettere *a)* e *b)*;

*d)* varare altri provvedimenti alternativi per affrontare la difficile situazione determinatasi. (3-04714)

(29 novembre 1999)

(ex 4-23099 del 24 marzo 1999)

SIMEONE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

Eros Coccozza, nato a Benevento il 9 maggio 1980, e Francesco Pizzo, nato a Benevento il 29 febbraio 1980, sono stati esclusi, il primo, dall'ammissione al primo anno del corso di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed il secondo, dall'ammissione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'università di Chieti;

ambidue hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con apposite ordinanze, ha sospeso il provvedimento di esclusione, ammettendo la loro iscrizione con riserva;

a seguito di tali provvedimenti, i ragazzi si sono iscritti ai citati corsi laurea ed hanno iniziato a frequentarli;

avverso tali ordinanze, l'università di Chieti ha fatto appello al Consiglio di Stato;

attualmente, i ricorsi di appello sono in attesa di fissazione —:

quali iniziative intenda adottare affinché sia ampliato il numero degli ammessi ai corsi di laurea, con particolare riferimento a coloro che sono stati ammessi con riserva dai tribunali amministrativi, tenendo presente che, nel caso dell'università di Chieti, tale obiettivo sarebbe ancora più auspicabile considerando che: *a)* nel passato la stessa università non ha ritenuto di proporre appello alle precedenti ordinanze di sospensiva emesse dai vari tribunali amministrativi (ci si chiede il

perché di tale discriminazione rispetto ad un diritto fondamentale come il diritto allo studio, quasi che esistessero studenti di serie A e di serie B; *b)* il numero degli studenti ammessi all'università di Chieti, a seguito di ordinanza del tribunale amministrativo regionale è irrisorio e, quindi, la loro ammissione alla frequenza dei corsi di laurea in questione non dovrebbe comportare alcun problema per la stessa università; *c)* in casi precedenti, il ministro avrebbe sanato posizioni di studenti ammessi con riserva:

se non intenda modificare i criteri che presiedono al meccanismo che demanda ai direttori la facoltà di aumentare il numero degli iscritti, per effetto del quale, di fatto, vengono ad essere discriminatamente tutelate le ragioni solo degli studenti esclusi dalle università con un numero assai elevato di iscritti. (3-03703)

(12 aprile 1999).

RICCIO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di settembre degli anni 1997 e 1998, presso tutte le sedi universitarie italiane si sono svolti i *test* di ammissione ad alcuni corsi di laurea, tra i quali quelli in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria ed architettura;

solo una piccola percentuale dei partecipanti ha avuto accesso ai corsi prescelti;

molti esclusi hanno fatto ricorso al Tar del Lazio, che ha emesso ordinanze di sospensiva;

in ottemperanza a tali ordinanze i giovani sono stati iscritti con riserva ed hanno iniziato a frequentare e a dare esami nei corsi prescelti;

nel frattempo il Parlamento, nel dicembre 1998, ha approvato una legge di sanatoria per gli studenti che si erano

iscritti in questa maniera prima del luglio 1997, escludendo quindi tutti coloro che erano stati iscritti con riserva negli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999;

il ministero della pubblica istruzione ha impugnato le ordinanze innanzi al Consiglio di Stato, che ha iniziato a revocarle, anche nella considerazione che la misura cautelare della ammissione con riserva si rivela comunque eccedente gli stessi effetti della eventuale decisione di accoglimento del ricorso;

ciò è motivo di grave turbativa per il futuro degli studenti, sia perché essi rischiano di vedersi annullati tutti gli esami sin qui sostenuti, sia perché alcuni di essi perdono la possibilità di rinviare per motivi di studio il servizio di leva;

la questione del numero chiuso è nata in presenza di una inadeguatezza e carenza della normativa esistente, costituita dalla legge n. 341 del 19 novembre 1990, modificata dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 (*Bassanini-bis*) e dal conseguente decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1998;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 383 del 27 novembre 1998, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, ha ribadito dette inadeguatezze e carenze, invitando il legislatore « ad una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati ed il contenzioso che ne può derivare e dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario » —:

se non ritenga necessario evitare che vadano deluse le speranze degli studenti che si trovano nell'indicata condizione di iscritti con riserva presso le università italiane, e contemporaneamente, provvedere ad una organica sistemazione legislativa della intera problematica prospettata.

(3-03721)

(14 aprile 1999).

COLA e NAPOLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

in tutte le università, a seguito della normativa che prevedeva il numero chiuso per alcune facoltà, sono stati scritti ai corsi solo i candidati che hanno riportato nelle prove di ammissione i migliori punteggi, fino alla copertura dei posti da assegnare;

sono stati proposti da parte degli esclusi migliaia di ricorsi ai Tar, che hanno accolto, con provvedimenti di sospensiva, le pedissequie istanze proposte;

di conseguenza, sono stati iscritti migliaia di studenti, che hanno fino ad oggi regolarmente frequentato i corsi;

il Consiglio di Stato ha accolto le impugnative proposte dalle università, annullando le varie sospensive;

a seguito delle su riferite decisioni, nei giorni scorsi le università hanno iniziato a dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Stato, revocando l'iscrizione agli studenti ammessi in forza della sospensiva, con conseguente loro allontanamento dai corsi;

già è in sede di esame alla Commissione cultura del Senato una proposta di legge presentata dal gruppo di Alleanza nazionale, dichiarata urgente, ed avente oggetto una sanatoria delle su riferite posizioni;

analoghe proposte di legge sono state presentate dai gruppi di Alleanza nazionale e dell'Udr alla Camera dei deputati —:

se non sia opportuno, per evitare gravi danni agli studenti già esclusi dai corsi ed a quelli che lo saranno inevitabilmente in seguito, adottare iniziative finalizzate alla convalida delle iscrizioni in corso;

se non ritenga opportuna una celere decisione sulle proposte di sanatoria attesa l'irreparabilità delle conseguenze che investiranno migliaia e migliaia di studenti.

(3-03973)

(23 giugno 1999).

SAIA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

come è noto nella facoltà di medicina e chirurgia vige il numero chiuso, in vista del quale ogni anno si svolge un concorso di ammissione da parte degli aspiranti;

negli anni scorsi si è assistito al fatto che molti studenti, esclusi dalla possibilità di iscriversi a seguito dei concorsi, hanno fatto ricorso ai rispettivi Tar ottenendo spesso sentenze favorevoli, per cui sono stati iscritti in soprannumero;

anche quest'anno ciò è successo in molte città;

nell'anno accademico in corso l'università di Bologna ed il Murst, in seguito ad alcune sentenze da parte del Tar competente, hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato ma solo limitatamente ad alcuni casi;

nel frattempo tutti gli altri studenti che avevano vinto il ricorso al Tar, in virtù della sentenza favorevole si sono iscritti alla facoltà di medicina;

successivamente, nel mese di febbraio 1999, vi è stata la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le precedenti sentenze del Tar, limitatamente ai pochi casi per i quali l'ateneo ed il Murst avevano fatto ricorso;

solo dopo questa sentenza l'università di Bologna ed il Murst hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato per tutti gli altri casi;

nei giorni scorsi il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato favorevolmente ai ricorsi annullando le precedenti sentenze dei Tar il che dovrebbe comportare la decadenza del diritto di iscrizione degli studenti che nel frattempo si erano iscritti in medicina rinunciando alla iscrizione ad altre facoltà;

ciò non sarebbe successo se università e Murst avessero ricorso contemporaneamente per tutti i casi, il che avrebbe consentito per tutti una sentenza in tempo

utile che non avrebbe precluso agli studenti interessati la possibilità di iscriversi ad altre facoltà;

così restando le cose gli studenti interessati rischiano di perdere due anni: un anno perché, venendo cancellati dalla facoltà di medicina, non potrebbero più iscriversi ad altre facoltà. Il secondo anno perché, non essendo più iscritti, non potrebbero sostenere alcun esame e, quindi, non avrebbero diritto al rinvio del servizio militare di leva —:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per risolvere la suddetta situazione;

se in particolare non ritenga opportuno, in considerazione dell'inspiegabile ritardo con cui università e Murst hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato, sanare, limitatamente all'anno accademico in corso, la situazione di quegli studenti che, avendo avuto accolto il ricorso al Tar, si erano iscritti alla facoltà di medicina, perdendo il diritto ad iscriversi ad altre facoltà. (3-04718)

(30 novembre 1999)

(ex 4-24179 del 24 maggio 1999)

MIGLIORI, EDUARDO BRUNO, PISTELLI, CHIAVACCI, TORTOLI e GNAGA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

per effetto di ordinanze di numerosi Tar e del Consiglio di Stato migliaia di studenti sono stati immatricolati con riserva e di conseguenza hanno regolarmente frequentato i corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura, sostenendo con profitto anche gli esami di alcuni insegnamenti;

tali ordinanze erano state concesse dagli organi di giustizia amministrativa sulla base del cosiddetto *fumus boni juris*;

di conseguenza gli studenti hanno fondatamente maturato la convinzione del loro diritto a frequentare regolarmente detti corsi di laurea;

per l'anno accademico 1998/1999 alcuni Tar, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale, hanno disposto l'iscrizione con riserva ai medesimi corsi di laurea, sul presupposto della erronea determinazione dei contingenti determinati dal ministero;

altri Tar hanno invece respinto tale richiesta;

di conseguenza mentre molti studenti hanno potuto ottenere l'immatricolazione, altri invece (anche nella stessa facoltà), non avendo ottenuto da altri Tar l'ordinanza favorevole, non hanno potuto ottenere l'iscrizione;

molti studenti, pur non avendo ottenuto l'ordinanza per l'iscrizione con riserva, pur tuttavia hanno frequentato i corsi di laurea ai quali aspirano ad iscriversi ed in talune università hanno potuto anche sostenere, con riserva, gli esami di profitto;

a causa della non corretta determinazione dei contingenti per i singoli corsi di laurea e della lacunosa e contraddittoria normativa si è determinata una situazione palesemente contraddittoria ed ingiusta;

in mancanza di regole certe e predefinite, in molte università le selezioni si sono svolte senza le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità;

la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, con riferimento alle direttive comunitarie, ha ritenuto legittima la limitazione delle iscrizioni in relazione all'esigenza di garantire adeguati standard di qualità e non al fine di limitare il numero dei laureati;

la stessa Corte di Giustizia della Comunità europea con decisione del 12 giugno 1986 ha escluso che nell'ordinamento comunitario fosse previsto il numero chiuso al fine di limitare il numero dei laureati;

alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e delle direttive comunitarie il criterio della programmazione degli accessi all'università deve essere determinato con riferimento alle strutture delle singole

università e tenendo altresì conto che nel nostro Paese il numero dei laureati è di gran lunga inferiore a quello degli altri Paesi della stessa Comunità europea;

la stessa sentenza della Corte ha affermato che « l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora mancata, una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati ed il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario »;

sulla base delle suesposte considerazioni appare necessario un provvedimento legislativo di urgenza che dia agli studenti che aspirano ad iscriversi per gli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 certezza del diritto in ordine alla frequenza i corsi di laurea in questione e nel contempo definisca con altrettanta certezza e la necessaria trasparenza i criteri per l'adeguamento delle immatricolazioni alle strutture universitarie, prevedendo i necessari finanziamenti per garantire un effettivo diritto allo studio per tutti —:

quali iniziative anche di tipo normativo, si intenda adottare per una definizione urgente delle legittime aspettative degli studenti che, aspirando all'immatricolazione per gli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999, hanno un contenzioso pendente, nella prospettiva dell'adozione di un'organica normativa sollecitata dalla sentenza della Corte costituzionale. (3-04719)

(30 novembre 1999)

(ex 4-22499 del 24 febbraio 1999)

FOTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

il numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in

odontoiatria è previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 19 dicembre 1990, n. 341 e successive modificazioni;

la predetta norma è stata riconosciuta legittima con sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 23 novembre 1998;

con ordinanza del 21 gennaio 1999, n. 218, la sezione III del Tar Lombardia ha respinto la richiesta di annullamento dell'esecuzione del provvedimento di non ammissione al corso di Laurea in odontoiatria e protesi presso l'università degli studi di Milano, per l'anno accademico 1998-99, e di tutti gli atti connessi;

il Consiglio di Stato, con numerose ordinanze pronunciate a far tempo dal 26 febbraio 1999, ha riformato le ordinanze di quei Tribunali amministrativi regionali che avevano accolto le istanze di sospensione dei provvedimenti di non ammissione ai corsi di studi, e ciò in base alle motivazioni di cui alla predetta sentenza della Corte costituzionale —:

se non ritenga doveroso adoperarsi affinché nessun provvedimento volto ad aumentare il numero degli iscritti per l'anno accademico 1998-99 verrà assunto, e ciò anche al fine di non vanificare gli sforzi e gli impegni di quegli studenti che sono stati iscritti in quanto risultati più meritevoli. (3-04720)

(30 novembre 1999)

(ex 5-06370 del 16 giugno 1999)

**BOCCIA e SCOZZARI.** — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha annullato una delle tante ordinanze cautelari del Tar Lazio che avevano consentito a molti studenti di ottenere la iscrizione « con riserva » per l'anno 1998-1999 ai corsi di medicina e chirurgia, di frequentare regolarmente le lezioni e di superare con esito brillante, nel mese di febbraio 1999, gli esami previsti dal piano di studi al termine del primo trimestre;

la predetta decisione, e quelle analoghe che sicuramente verranno assunte dal Consiglio di Stato nei prossimi giorni, se posta in esecuzione dalle università, rischia di penalizzare pesantemente, con la perdita secca di un anno accademico e con riflesso negativo anche sulla possibilità di ottenere il rinvio del servizio militare, gli studenti interessati;

appare, inoltre, importante sottolineare che il Tar del Lazio, dopo aver conosciuto ed esaminato l'atteggiamento assunto dal Consiglio di Stato, ha continuato ad emettere « sospensive », nelle quali replica puntualmente alle motivazioni dei giudici di secondo grado, tanto che a questo punto è ragionevole pensare che lo stesso Tar sia pronto, ove si riesca a far fissare in tempi brevi la discussione « nel merito » dei ricorsi, ad emettere sentenze di totale e pieno accoglimento delle istanze degli studenti con la declaratoria di illegittimità delle disposizioni del decreto ministeriale n. 245 del 1997;

la situazione di questi giovani, che hanno fatto affidamento su una pronuncia giurisdizionale del Tar del Lazio (emessa dopo una espressa valutazione della sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998), non si differenzia dalla posizione, di recente sanata dalle università a seguito di « raccomandazione » del Ministro ai rettori, di coloro che sono stati iscritti « con riserva » anteriormente al 13 agosto 1997, data di entrata in vigore del regolamento sugli accessi universitari di cui al decreto ministeriale n. 245 del 1997, per gli anni precedenti e, pertanto, si ravvisa l'opportunità, al fine di evitare disparità di trattamento di posizioni giuridiche pendenti ed uguali, che:

a) la « sanatoria » venga estesa anche agli studenti che per l'anno accademico 1998/1999, avendo proposto ricorso contro il « numero chiuso », hanno già ottenuto dal Tar la « sospensiva » del provvedimento impugnato, hanno frequentato le lezioni e sostenuto esami;

b) comunque, in attesa di un superamento del contrasto, tuttora in atto,

tra la giurisprudenza cautelare del Tar del Lazio e quella del Consiglio di Stato, venga suggerito ai rettori di sospendere qualsiasi iniziativa che possa definitivamente pregiudicare, anche in caso di sentenza di merito positiva da parte del Tar (con la declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale n. 245 del 1997), la posizione degli studenti ricorrenti —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato perché siano sanate queste situazioni e sia risolta definitivamente la questione. (3-04721)

(30 novembre 1999)

(ex 4-23167 del 25 marzo 1999)

SCOZZARI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

per effetto di ordinanze di numerosi Tar e del Consiglio di Stato migliaia di studenti nell'anno accademico 1997-98 sono stati immatricolati con riserva e di conseguenza hanno regolarmente frequentato i corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura, sostenendo con profitto anche gli esami di alcuni insegnamenti;

tali ordinanze erano state concesse dagli organi di giustizia amministrativa sulla base del cosiddetto *fumus boni juris*;

di conseguenza gli studenti hanno fondatamente maturato la convinzione del loro diritto a frequentare regolarmente detti corsi di laurea;

per l'anno accademico 1998-99 alcuni Tar, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale, hanno disposto l'iscrizione con riserva ai medesimi corsi di laurea, nel presupposto della erronea determinazione dei contingenti determinati dal ministero;

altri Tar hanno invece respinto tale richiesta;

di conseguenza, mentre molti studenti hanno potuto ottenere l'immatricolazione, altri invece (anche nella stessa facoltà),

non avendo ottenuto da altri Tar l'ordinanza favorevole, non hanno potuto ottenere l'iscrizione;

molti studenti, pur non avendo ottenuto l'ordinanza per l'iscrizione con riserva, hanno tuttavia frequentato i corsi di laurea ai quali aspirano ad iscriversi ed in talune università hanno potuto anche sostenere, con riserva, gli esami di profitto;

a causa della non corretta determinazione dei contingenti per i singoli corsi di laurea e della lacunosa e contraddittoria normativa si è determinata una situazione palesemente contraddittoria e soprattutto profondamente ingiusta;

in mancanza di regole certe e predefinite in molte università le selezioni si sono svolte senza le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità;

la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, con riferimento alle direttive comunitarie, ha ritenuto legittima la limitazione delle iscrizioni in relazione all'esigenza di garantire adeguati *standard* di qualità e non al fine di limitare il numero dei laureati;

la stessa Corte di giustizia della Comunità europea con decisione del 12 giugno 1986 ha escluso che nell'ordinamento comunitario fosse previsto il numero chiuso al fine di limitare il numero dei laureati;

alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e delle direttive comunitarie il criterio della programmazione degli accessi all'università deve essere determinato con riferimento alle strutture delle singole università e tenendo altresì conto che nel nostro paese il numero dei laureati è di gran lunga inferiore a quello degli altri paesi della stessa comunità europea;

la stessa sentenza della Corte ha affermato che « l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora mancata, una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'al-

tro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario »;

sulla base delle suesposte considerazioni appare necessario un provvedimento legislativo di urgenza che dia agli studenti che aspirano ad iscriversi per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99 certezza del diritto di poter frequentare i corsi di laurea in questione e nel contempo definisca con altrettanta certezza e la necessaria trasparenza i criteri per l'adeguamento delle immatricolazioni alle strutture uni-

versitarie prevedendo i necessari finanziamenti per garantire un effettivo diritto allo studio per tutti —:

quali provvedimenti si intendano adottare per una definizione urgente delle legittime aspettative degli studenti che, aspirando all'immatricolazione per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99, hanno un contenzioso pendente nella prospettiva di una organica normativa sollecitata dalla sentenza della Corte costituzionale.

(3-04722)

(30 novembre 1999)

(ex 4-23793 del 30 aprile 1999)